



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Deliberazione n. 168 del 21 OTT. 2011

Oggetto: Causa "Provincia Regionale di Messina c/Società di fatto De Salvo Placido e Giuffrè Pasqualina Maria, curatore fallimentare dr. Michele Laurà". Autorizzazione al Sig. Presidente alla proposizione del giudizio e al conferimento del relativo mandato difensivo.

L'anno duemilaundici il giorno VENTUNO del mese di OTTOBRE nella sala delle adunanze della Provincia Regionale di Messina, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento di:

PRESENTE

1.	Presidente On. Avv. Giovanni Cesare	RICEVUTO	<u>SI</u>
2.	Assessore Dott. Antonino	TERRANOVA	<u>SI</u>
3.	Assessore Dott. Michele	BISIGNANO	<u>SI</u>
4.	Assessore Sig. Renato	FICHERA	<u>NO</u>
5.	Assessore Dott. Rosario	CATALFAMO	<u>SI</u>
6.	Assessore Dott. Carmelo	TORRE	<u>NO</u>
7.	Assessore Dott. Pasquale	MONEA	<u>SI</u>
8.	Assessore Dott. Salvatore	SCHEMBRI	<u>NO</u>
9.	Assessore Prof. Giuseppe	DI BARTOLO	<u>SI</u>
10.	Assessore Dott. Maria Rosaria	CUSUMANO	<u>NO</u>
11.	Assessore Dott. Maria	PERRONE	<u>SI</u>
12.	Assessore Sig. Giuseppe	MARTELLI	<u>NO</u>
13.	Assessore Dott. Mario	D'AGOSTINO	<u>NO</u>
14.	Assessore Dott. Rosario	VENTIMIGLIA	<u>SI</u>

Assume la Presidenza On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO

Partecipa il Segretario Generale Comm. Dott. Giuseppe SPADARO

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

Vista la L.R. n. 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'Ordinamento Regionale degli E.F.L.L.;

Vista la L.R. n. 30 del 23/12/2000;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta suddetta, espressi ai sensi dell'art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000;

- per la regolarità tecnica, dal responsabile dell'Ufficio dirigenziale;
- per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal responsabile dell'apposito Ufficio dirigenziale finanziario;

Ritenuto di provvedere in merito:

Ad unanimità di voti

DELIBERA

Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA PROVINCIALE 1° Dipartimento

U.D. Affari Legali, risorse umane, programmazione negoziata e partecipazioni azionarie
U.O. Legale e contenzioso – U.O. Studi e consulenze giuridiche

Oggetto: Causa “Provincia Regionale di Messina c/Società di fatto De Salvo Placido e Giuffrè Pasqualina Maria, curatore fallimentare dr. Michele Laurà”. Autorizzazione al Sig. Presidente alla proposizione del giudizio e al conferimento del relativo mandato difensivo.

PROPOSTA

PREMESSO che, con sentenza n.1022/10 il Tribunale di Messina II sezione civile in accoglimento dell'opposizione proposta dalla Provincia Reg.le di Messina, ha revocato il Decreto Ingiuntivo n.485/03 condannando il dr. Michele Laurà n.q., di curatore del fallimento della società di fatto tra De Salvo Placido e Giuffrè Pasqualina Maria, al pagamento delle spese processuali liquidate nella somma complessiva di € 2.144,00 oltre accessori;

RILEVATO che per l'esecuzione della predetta sentenza relativamente al capo delle spese, l'avv. Pietro De Renzis, già difensore dell'Ente nel giudizio di opposizione al D.I. n.485/03, con nota del 7/09/11 ha comunicato di avere depositato a proprie cure e spese ricorso per l'ammissione al passivo in prededuzione (art. 111 L.F.);

CONSIDERATO che le spese discendenti dall'incarico di ammissione al passivo stante la predetta nota, rimangono a carico dell'avv. Pietro De Renzis, che in tal senso risulta impegnato;

CHE tuttavia appare ugualmente necessario sebbene senza alcuna previsione di spesa, autorizzare il Sig. Presidente a stare in giudizio e a conferire il relativo incarico difensivo all'avv. Pietro De Renzis, già difensore dell'Ente nel giudizio di opposizione al D.I. n.485/03;

VISTO il Testo Coordinato delle Leggi Regionali relative all'Ordinamento degli Enti Locali pubblicato sulla G.U.R.S. n. 20 del 09/05/08;

VISTO il D. L. n. 223/06 convertito con L. n. 248 del 04/08/06;

VISTO lo Statuto Provinciale;

SI PROPONE CHE LA GIUNTA PROVINCIALE


DELIBERI di:

PRENDERE ATTO di quanto esposto nella parte narrativa del presente provvedimento;

AUTORIZZARE, senza alcun impegno di spesa, il Sig. Presidente di questa Provincia Regionale a stare in giudizio e a conferire il relativo incarico difensivo all'avv. Pietro De Renzis, già difensore dell'Ente nel giudizio di opposizione al D.I. n.485/03 al quale accordare ogni e più ampia facoltà di legge;

DEMANDARE al Dirigente del 1° Dipartimento la responsabilità della gestione tecnico - finanziaria della pratica.

Il Responsabile dell'Unità Operativa




Addi, 12-10-2011

IL DIRIGENTE



Il Presidente e/o l'Assessore



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L. R. n. 30 del 23/12/2000, si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addi 12-10-2011

IL DIRIGENTE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L. R. n. 30 del 23/12/2000, in ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione, si esprime parere:

FAVOREVOLE

Addi 21 OTT. 2011

Ripartizione Finanziaria - Uff. Impegni-Pareri
VISTO PRESO NOTA
Il presente atto non comporta impegno di spesa
Messina, 18/10/11
Il Funziionario

IL RAGIONIERE GENERALE
del 2° Dip. 1° U.D.
Dott. Antonino Calabrò

Ai sensi dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addi 21 OTT. 2011

IL RAGIONIERE GENERALE
del 2° Dip. 1° U.D.
Dott. Antonino Calabrò

Letto confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F. On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO

L'ASSESSORE ANZIANO
Dott. Antonino TERRANOVA

IL SEGRETARIO GENERALE
Comm. Dott. Giuseppe SPADARO

Il presente atto sarà affisso all'Albo nel giorno festivo _____

Il presente atto è stato affisso all'Albo dal _____ al _____

L'ADDETTO

L'ADDETTO

Etto _____
Messina li. _____

Etto _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

CERTIFICA

che la presente deliberazione _____ pubblicata all'Albo di questa Provincia il **30 OTT. 2011** giorno festivo e per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa _____ sono stati prodotti, all'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o richiesta di controllo. Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Etto _____

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(4° comma art. 4 L.R. 5-7-1997 n. 23)

La presente deliberazione viene trasmessa ai capigruppo consiliari, riguardando materie elencate al 3° comma dell'art. 4 legge 5-7-1997 n. 23.

IL SEGRETARIO GENERALE

Etto _____

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma _____ dell'art. _____ della Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche. Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Etto _____

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo. Messina, dalla residenza Provinciale, addì **25 OTT. 2011**




IL SEGRETARIO GENERALE

Anna Maria TRIPODO

Studio Legale Avv. Pietro De Renzi
Via Maffei n.13- tel.fax. 090713432-090715126-3465216361
98123 Messina

PROVINCIA REGIONALE
DI MESSINA
ENTRATA
16/09/2011
Protocollo n°0031230/11



Alla Provincia Regionale di Messina
Servizio Legale e Contenzioso
1° Dip. - 3° U.D.
C.A. Dott.ssa Marisa Orbitello
Via XXIV Maggio
MESSINA
98123

Oggetto: Tribunale Ordinario di Messina- Sez. Fallimentare- Giudice Delegato dott. D'Arrigo- Udienza di ammissione al passivo in prededuzione 06/10/2011. Provincia Regionale di Messina / Curatela Fall. S.d.f. De Salvo Placido e Giuffrè P. Maria.

Riferimento: determinazione dirigenziale di conferimento incarico n. 428/2003 del 25.giugno.2003 trasmessa con Vs. n. prot. 52572 del 28.luglio.2003.

A seguito del deposito del ricorso per ammissione al passivo in prededuzione, effettuato per Vs. conto, come preannunciato a mie cura e spese, il Giudice Delegato ha fissato la comparizione delle parti per l'udienza del **06.ottobre.2011**.

Chiedo, pertanto che il sig. Presidente mi conferisca procura speciale al fin di difendere gli interessi di codesto Ente in occasione della predetta udienza.

Allego, pertanto, copia del ricorso e degli allegati ove, in calce, potrà essermi rilasciata procura.

Messina, 07. settembre. 2011

Avv. Pietro De Renzi

3316/06

TRIBUNALE DI Messina
Sezione Fallimenti



RICORSO PER AMMISSIONE AL PASSIVO IN PREDEDUZIONE (Art. 111 L.F.)
FALLIMENTO della "Società di fatto De Salvo Placido e Giuffré Pasqualina Maria".
dichiarato con sentenza n.41/93 del 12.07.1993.

Giudice Delegato Dott. Cosimo d'Arrigo.
Curatore Dott. Michele Laurà.

* * * * *

Ill.mo Signor Giudice Delegato,

la Provincia Regionale di Messina, con sede in Messina, corso Cavour, in persona del suo Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, domiciliata, ai fini del presente atto in Messina, via Maffei n.13, presso lo Studio dell'avv. Pietro De Renzis,

PREMESSO CHE

- con ricorso depositato il 23.4.03, la Curatela, di cui in epigrafe, ha chiesto che il Presidente del Tribunale di Messina emettesse D.I. nei confronti della Provincia Regionale di Messina al fine di acquisire alla massa il credito già vantato dalla fallita Società di fatto "De Salvo e Giuffré", nei riguardi dall'Ente; adduceva, a tal fine, che la ditta era creditrice della somma di Lit. 47.500.000 (€ 24.531,70) a fronte del contratto d'appalto stipulato il 07.08.1991 ed in seguito al quale aveva provveduto alla realizzazione di interventi straordinari per il ripristino del transito in località "Rinazzo-Cuba" ed opere di consolidamento nel villaggio Giampileri di Messina. Con racc. a.r del 10.12.1993, il Dott. Michele Laurà, nella sua qualità di Curatore, aveva intimato all'Amministrazione Provinciale di adempiere all'obbligazione pecuniaria contratta in seguito alla corretta esecuzione dell'appalto affidato alla fallita impresa. Nonostante la Provincia Regionale abbia replicato che "immediata valutazione dei rapporti epistolari intercorsi tra l'Ente e l'impresa fallita fin dal 1990 ove quest'ultima si trovava esclusa dal ..."

all'esecuzione di opere pubbliche per l'intervenuta diffida, (n. prot. 6053 del 05.05.1990) inoltrata a cura dell'Ispettorato Provinciale del Lavoro di Messina, con la quale si evidenziava la irregolare posizione assicurativa dell'impresa e l'invito ad applicare le sanzioni previste dall'art. 36, della L. 20.05.70. n.300 ; con successive note n.13379 del 24.11.1990 e 8177 del 19.06.1991, l'Ispettorato segnalava il perdurare della irregolarità amministrativa che affliggeva la ditta De Salvo. Di seguito a quest'ultima informativa, l'Uff. Tecnico della Provincia Regionale di Messina (cfr. nota del 03.novembre.1992) informava l'impresa edile che, in applicazione della predetta norma, nessun contratto d'appalto relativo ad interventi sui tratti viari ricadenti nella località "Rinazzo-Cuba" e nel vill. Giampileri avrebbe potuto avere seguito alla nota di affidamento n. 6546/ST. Tale atto amministrativo è rimasto, pertanto, inesistito per assoluta carenza dei presupposti legali dell'affidamento; agli stessi atti dell'Uff. Tecnico provinciale, infatti, l'esecuzione dei lavori non risulta essere stata eseguita dalla ditta De Salvo anche se preventivamente convocata quale impresa fiduciaria dell'Ente. La pretesa avanzata in sede monitoria dalla Curatela opposta dovrà trovare, pertanto, assoluta prova non assumendo, in questa sede, nessuna valenza la contabilità esibita dal fallito alla Curatela se non supportata da elementi tali da specificare la natura, l'esatta entità e la liquidità del credito."

Il mancato riscontro a tale richiesta ha indotto l'Ufficio fallimentare a provocare il Decreto;

- con atto di citazione notificato il 01.luglio.2003, la Provincia Regionale di Messina opponeva il D.I. 485/2003 emesso dal Tribunale di Messina ad istanza della Curatela del fallimento della "S.d.f. De Salvo Placido e Giuffrè Pasqualina Maria". Con tale atto, infatti, l'Ente contestava la stessa sussistenza del credito fatto valere dalla Curatela evidenziando come nessuna somma era dovuta alla fallita ditta De Salvo in ordine a pretesi lavori ad essa appaltati ed eseguiti. Si evidenziava, infatti, che tale presunto credito dichiarato dal De Salvo non trovava alcun concreto fondamento se non nelle dichiarazioni rese dallo stesso in sede di redazione del bilancio, previsto dall'art.89 L.F., redatto il 12. novembre. 1993, recante la attività e passività individuate alla data del 12. luglio. 1993; in tale circostanza la prova del credito era

desunta da un atto stragiudiziale di messa in mora con il quale la ditta aveva intimato, in data 16.dicembre. 1992, alla Provincia Regionale di Messina il pagamento del corrispettivo dei lavori ad essa appaltati con delibera d'incarico n. 6546/ST del 07. agosto. 1991 e concernente l'appalto ed esecuzione di lavori di ripristino e consolidamento del tratto stradale " Rinazzi-Cuba" nella località "Boffe" del vill. Giampileri di Messina.

Opponendo il predetto D.I. 485/2003 (come, del resto, aveva confutato la stessa preventiva richiesta di pagamento manifestata dal Curatore della procedura fallimentare) l'Ente aveva chiaramente eccepito come dei semplici atti emananti da un privato ed artatamente "confezionati", probabilmente al solo fine di accedere ad ulteriori linee di credito e nell'ultimo tentativo di sottrarsi ad una imminente procedura concorsuale, non assumessero la dignità di prova scritta meritevole di fede quanto di autenticità ed efficacia probatoria previste dall'art.634 c.p.c.;

- con sentenza 1022/2010, depositata il 14.maggio.2010, il Tribunale di Messina, G.U. dott. L. Fazzi, in accoglimento dell'opposizione proposta dalla Provincia Regionale di Messina, ha revocato il Decreto Ingiuntivo n.485/2003 condannando la Curatela al pagamento delle spese processuali liquidate nella somma complessiva di € 2.144,00 (duemilacentotrentaquattro/00) oltre spese generali, I.V.A.. C.P.A. e spese di registrazione (All.1);

- a fronte dell'attività prestata, il procuratore e difensore dell'Ente, in data 21.ottobre.2010, ha trasmesso la parcella n.11/2010 dell'importo complessivo, al netto della ritenuta di legge, di € 3.934,70 (tremilanocentotrentaquattro/70) (All.2);

- pertanto, l'Ente istante è creditore nei confronti procedura fallimentare della somma complessiva di Euro 3.934,70 (tremilanocentotrentaquattro/70), come si evince dalla prodotta documentazione,

TANTO PREMESSO,

CHIEDE

l'ammissione al passivo, in prededuzione, ai sensi dell'art. 111 L.F, del fallimento della "Società di fatto De Salvo Placido e Giuffré Pasqualina Maria", dichiarato con sentenza


n.41/93 del 12.07.1993, per la complessiva somma di Euro3.934,70 (tremilanocentotrentaquattro/70).

ALLEGATI:

- 1) Copia della sentenza 1022/2010, depositata il 14.maggio.2010.
- 2) Copia della fattura n.11/2010 del 21.ottobre.2010.

Ai fini del presente procedimento e delle successive comunicazioni, elegge il proprio domicilio in Messina, via Maffei n.13, presso lo Studio dell'avv. Pietro De Renzis.

Messina, 05/03/2011



Provincia Regionale di Messina

Il Presidente

Depositato in
Oggetto 30 MAR 2011
IL CANCELLIERE Dr. Giuseppe Monforte

R. G. F. n. 41/93
Cron. n. 1456



Tribunale di Messina
Seconda Sezione Civile - Ufficio Fallimenti

Il Giudice Delegato

Letto il ricorso che precede;

Visto l'art. 191 L. F.,

FISSA

la comparizione delle parti innanzi a sé per l'udienza del 6/10/11, ore 9,30 e succ.
assegnando all'interessato termine di giorni 60 per la notifica del ricorso e del
presente decreto al curatore Dott. M. S. De Luca


Manda alla cancelleria perché provveda all'avviso al ricorrente dell'avvenuto
deposito del presente provvedimento.

- Messina, 12/4/11

Il Giudice Delegato

(dott. Cosimo D'Arrigo)

Depositato in Cancelleria
Oggi: 12 APR 2011
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Grazia Sofia



Studio Legale Avv. Pietro De Renzis
 Via Maffei n.13
 98123 Messina
 C.F. DRNPTR48R02F158T
 P.I. 00474810835

Provincia Regionale Messina
 Via XXIV Maggio
 98123 Messina

Fattura n.11/2010 del 21.ottobre.2010.

Controparte: Curatela "Fall. De Salvo" Trib. Messina
 Autorità: Tribunale ed equiparati

Curatela Fall.De Salvo +1 / Provincia Regionale Messina - Sentenza n.1022/2010
 Valore della causa: € 24.531,70 - Scaglione fino a € 25.900 (L. 50.149.393)

DIRITTI E SPESE		Importo	Spese imp.	Sp.esenti
Posizione archivio				
Disamina		65,00	0,00	0,00
Delega e autentica di ogni firma		16,00	0,00	0,00
Comparsa o memoria di costit.ne		16,00	0,00	0,00
- Dattilo e collazione		65,00	0,00	0,00
Dattilo e collazione		10,00	2,50	0,00
Fascicolo e indice		10,00	2,50	0,00
Costituzione in giudizio		16,00	0,00	0,00
Corrispondenza informativa		16,00	0,00	0,00
Consultazioni cliente	n. 6	390,00	0,00	0,00
Esame scritti controparte		65,00	0,00	0,00
Ricerca documenti		32,00	0,00	0,00
Esame document.ne controparte		16,00	0,00	0,00
Partecipazione udienze		32,00	0,00	0,00
Precisazione conclusioni	n. 4	128,00	0,00	0,00
Comparsa, memoria conclusionali		65,00	0,00	0,00
- Dattilo e collazione		65,00	0,00	0,00
- Deposito in cancelleria		10,00	2,50	0,00
Note replica		16,00	0,00	0,00
- Dattilo e collazione		65,00	0,00	0,00
- Deposito in cancelleria		10,00	2,50	0,00
Esame dispositivo		16,00	0,00	0,00
Esame sentenza definitiva		16,00	0,00	0,00
Registrazione sentenza o provv.to		32,00	0,00	0,00
Ritiro fascicolo		26,00	0,00	171,72
		16,00	0,00	0,00

1.214,00 10,00 171,72

ONORARI		Importo
Studio controversia		260,00
Consultazioni col cliente		528,00
Ricerca documenti	n. 4	70,00
Redazione comparsa costituzione		208,00
Assistenza udienze		220,00
Memoria istruttoria	n. 4	125,00
Redazione comparsa conclusionale		510,00
Memoria replica		510,00

2.431,00

Acconto (liquidato in acconto con Delibera Dirigenziale n. 428 del 25.06.2003)
Corrispett. Spese Imp. Sp.esenti

Tot. acconti	520,00-	0,00	0,00
Riepilogo:			
Diritti			
Onorari	1.214,00		
- Acconti corrispettivi	2.431,00		
Spese imponibili	520,00-		
Spese generali 12,5%	10,00		
	455,63		
Cassa avvocati 4%	3.590,63		
	143,63		
I.V.A. 20%	3.734,26		
Spese esenti art. 15 d.p.r. 633/72	746,85		
	171,72		
TOTALE EURO	4.652,83		
Ritenuta Acconto 20%	718,13-		
Importo dovuto al netto della R.A.	3.934,70		
	(tremilanovecentotrentaquattro/70)		

avv. Pietro De Renzis


Coordinate bancarie DE RENZIS PIETRO
CODICE IBAN : IT47X0103016500000000364729
N° CONTO : 3647.29 - Monte dei Paschi di Siena - Fil. Messina
CIN: X
ABI: 1030
CAB: 16500
SWIFT CODE: PASCITMMES

avv. De Renzi

Sent. 1022/16
Rep. 1323
Pub. 14/5/10



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA - II sezione civile

Il giudice della II sezione civile del Tribunale di Messina, dott. Liborio FAZZI, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al N. 3604 del Registro Generale Contenzioso 2003

TRA

Provincia Regionale di Messina, in persona del suo Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in Messina via Maffei n.13, presso lo studio dell'avv. Pietro De Renzis, che la rappresenta e difende per procura in atti.

CONTRO

Dott. Michele Laurà, nella qualità di curatore del fallimento della sdf tra De Salvo Placido e Giuffrè Pasqualina Maria e dei predetti soci individualmente responsabili, autorizzato a stare in giudizio giusto provvedimento del G.D: del 20/06/1994, elettivamente domiciliato in Messina via Del Vespro n.57, presso lo studio dell'Avv. Mario Caldarera, che lo rappresenta e difende per procura in atti.

OPPOSITORE
TRIBUNALE DI MESSINA

OPPOSTO

avente per **OGGETTO**: opposizione a decreto ingiuntivo.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

I procuratori delle parti hanno concluso riportandosi a quanto chiesto, dedotto ed eccepito in atti e verbali di causa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 23/05/2003, il Dott. Michele Laurà, nella qualità di curatore del fallimento della sdf tra De Salvo Placido e Giuffrè Pasqualina Maria e dei predetti soci individualmente responsabili, chiedeva a questo Tribunale di Messina l'emanazione di decreto ingiuntivo in danno della Provincia Regionale di Messina per il pagamento della somma di € 24.531,70 oltre interessi e rivalutazione per avere svolto il contratto di appalto stipulato con l'Ente per la realizzazione di interventi straordinari di S.U. per il ripristino del transito sulla S.A: "RInazzo - Cuba" ed opere di consolidamento in località BOffe, Vill. Giampileri, nel Comune di Messina.

Il giudice designato con decreto del 12/05/2003 n.485 ingiungeva all'odierno opponente il pagamento a favore della ricorrente-opposta della somma richiesta, oltre interessi e spese legali.

Con atto di citazione notificato in data 01/07/2003, l'ingiunta si opponevano al decreto ingiuntivo deducendone l'infondatezza.

La curatela fallimentare, costituitasi in giudizio, contestava la fondatezza dell'atto di opposizione.

All'udienza del 20/11/2008, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, questo Giudice introitava, ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c., la causa a sentenza, concedendo i termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene questo Giudice che, alla stregua delle risultanze processuali, l'opposizione è fondata e va pertanto accolta.

Vale preliminarmente osservare che in tema di procedimento per ingiunzione, per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e

l'opponente quella di convenuto; ciò, ovviamente, esplica i suoi effetti sia in tema di onere della prova, che in ordine ai poteri ed alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti (cfr. sul punto da ultimo *Cass. n.12765/2007*; *Cass.sez.lav. n.7294/2007*; *Cass.sez.lav. n.5816/2007*; *Cass. n.4800/2007*).

E' evidente, pertanto, che è posto a carico del creditore l'onere di provare il fondamento della pretesa verso l'opponente.

Nel caso di specie, la curatela fallimentare fonda la pretesa creditoria nel bilancio ricostruito ai sensi dell'art.86 L.F. dal curatore fallimentare, alla stregua della documentazione contabile rinvenuta.

Ora, è evidente che se il bilancio prodotto legittima la concessione del decreto ingiuntivo, esso non è sufficiente per provare nel successivo giudizio di opposizione la sussistenza del credito; in tal caso, infatti, il credito della curatela fallimentare in presenza della contestazione dell'opponente in ordine alla sua esistenza, sul presupposto che i lavori appaltati non furono mai eseguiti dalla fallita, deve essere necessariamente provato in modo specifico e puntuale.

Deve, pertanto, concludersi che parte opposta non ha assolto all'onere probatorio posto a suo carico, limitandosi ad assumere che il bilancio prodotto costituiva piena prova del credito vantato. Ne consegue che, in accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo va revocato.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, in persona del Giudice Istruttore, in funzione di Giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella

causa promossa con atto di citazione notificato il 23/05/2003 dalla Provincia Regionale di Messina nei confronti del dott. Michele Laurà, nella qualità di curatore del fallimento della sdf tra De Salvo Placido e Giuffrè Pasqualina Maria e dei predetti soci individualmente responsabili, così provvede:

1. In accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n.485/2003 emesso ai danni della Provincia Regionale di Messina.
2. Condanna per l'effetto il dott. Michele Laurà, nella predetta qualità, al pagamento a favore della Provincia Regionale di Messina delle spese processuali che liquida in complessive € 2.144,00, di cui € 86,00 per spese, € 739,00 per competenze ed € 1.319,00 per onorari di avvocato, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. e spese di registrazione.

Così deciso in Messina, 13 maggio 2010

Il Giudice
(dott. Liborio FAZZI)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 14 MAG. 2010
Il Funzionario di Cancelleria (Dr. ssa Caterina Barbaro)

Barbaro